

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----  
ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Mesagne ( INA-Casa piano 1° Biennio del secondo Settennio - Cantiere 17657).

IMPRESA: De Luca Andrioli Ing. Stanislao - Lecce -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 4.920.516-

Repertorio N. 4178

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre il giorno dodici del mese di marzo nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via Gian Battista Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10;11.1955,n.347 ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28.4.1938, n.1165, alla stipula dei contratti, sono comparso, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giusto l'art.28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n.89:

1°- Il Comm.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato

Registrato a Brindisi li 20 MAR. 1963

al N. 1249 Mod. 1 Vol. -

Esatte lire

*De Luca Andrioli Ing. Stanislao*  
IL DIRETTORE DI 2° CL.  
[to illeggibile]

il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°- Ing. Stanislao De Luca Andrioli di Francesco, Impresa Edile, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato a Lecce in via Cavour, n.13;

3°)- Il Dott. Armando De Castro nella sua qualità di Amministratore Unico della Soc. a r.l. "La Generale Costruzioni", con sede in Brindisi in via Tunisi n.6, e quale supplente come all'art.7 del contratto principale.

#### P R E M E S S O

- Che con contratto 29.3.1961 n. 3629 di Repertorio registrato a Brindisi il 12.4.1961 al n.1935 mod. I l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Mesagne ( INA-Casa piano 1° biennio del secondo Settennio-Cent. 17657) per l'importo di L i r e £. 48.159.484 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £. 9,27% ( Lire nove e centesimi ventisette per cento).-

- Che in data 1°-8-1962 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di £. 4.920.516 al netto del ribasso contrattuale di £. 9,27% ( Lire nove e centesimi ventisette per cento);
- Che tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.25449/PS del 2.3.1963 per £/ 4.920.516.- ( Alleg. n.1).

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art.1° - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

Art.2- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £. 48.159.484 a nette Lire £. 53.080.000.-

Art.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del 9,27% del contratto principale.-

Art.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

Art. 5- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale.

Art. 6- I termini per quanto si riferiscono nel conto finale e per la visita di collaudo restano fisse ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

Art. 7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso del 9,27% ( Lire nove e centesimi ventisette per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.

Art. 8- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Art. 9- In applicazione dell'art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dall'Art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa. E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamen-

te su facciate quattro per intero e rigli uno sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me è stato data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce ~~dalle~~ alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Ing. De Luca Andrioli Stanislao

" : Dott. Armando De Castro - supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.



23 MAR. 1963

FUNZIONARIO ROGANTE  
(Cogn. Avv. Vincenzo Palma)

*Palma Vincenzo*